

INDICE SOMMARIO

INTRODUZIONE

1.	Uno sguardo d'insieme sulla riforma delle banche di credito cooperativo.	1
2.	Le finalità dell'indagine: il <i>focus</i> sulle innovazioni in tema di struttura finanziaria, ed in particolare sulle azioni di finanziamento	5
	2.1. <i>Segue</i> : sugli altri strumenti finanziari.	9
3.	Le azioni di finanziamento ed il gruppo bancario cooperativo: le ragioni di una scelta metodologica	12

CAPITOLO PRIMO

SOGGETTI SOTTOSCRITTORI E CONDIZIONI PER L'EMISSIONE

1.	Il precedente normativo: l'art. 172, commi 2 ss., L. 23 dicembre 2009, n. 191 — « <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i> ». Un primo passo verso gli attuali scenari	21
2.	Due possibili sottoscrittori delle azioni di finanziamento: i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	24
3.	<i>Segue</i> : i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo .	26
4.	L'inadeguatezza patrimoniale quale condizione per l'emissione di azioni di finanziamento sottoscrivibili dai fondi mutualistici e dai sistemi di garanzia: la portata del presupposto alla luce del più ampio sistema di vigilanza regolamentare.	31
5.	La modifica dello statuto e l'aumento a pagamento del capitale sociale. La possibilità della delega agli amministratori: divergenze e convergenze con la disciplina di diritto comune	34
	5.1. <i>Segue</i> : la determinazione del prezzo di emissione	43
6.	L'autorizzazione della Banca d'Italia <i>versus</i> l'accertamento previsto per le modificazioni statutarie	47
7.	L'amministrazione straordinaria della banca di credito cooperativo quale ulteriore condizione per l'emissione di azioni di finanziamento. Le criticità derivanti dalla sospensione delle funzioni assembleari: un tentativo di soluzione	49
8.	La sottoscrizione delle azioni di finanziamento da parte della capogruppo del gruppo bancario cooperativo al quale appartiene l'emittente come strumento di <i>cross-guarantee</i>	55
9.	Ulteriori specificità della sottoscrizione di azioni di finanziamento da parte della capogruppo: la possibile incidenza sull'operazione della sua compagine societaria	63

10. Azioni di finanziamento emesse da banca di credito cooperativo appartenente ad un sottogruppo territoriale	67
11. Azioni finanziamento tra mancanza di limiti al possesso azionario e disciplina dell'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni bancarie	70
12. Gli artt. 2359- <i>bis</i> ss. c.c. e la sottoscrizione di azioni di finanziamento da parte della società capogruppo	74

CAPITOLO SECONDO

L'INCIDENZA DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI SPETTANTI
AI SOCI FINANZIATORI SUL GOVERNO SOCIETARIO.
IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DI FINANZIAMENTO

Sezione prima

L'INCIDENZA DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI SPETTANTI AI SOCI FINANZIATORI
SUL GOVERNO SOCIETARIO

1. Diritti amministrativi dei soci finanziatori di cooperative <i>versus</i> diritti amministrativi dei soci finanziatori di banche di credito cooperativo: uno sguardo d'insieme	80
1.1. <i>Segue</i> : e un raffronto con gli strumenti finanziari, emessi in aggiunta alle azioni cooperative da banche cooperative di altri Stati membri dell'Unione Europea, quali risultano dall'elenco elaborato nel dicembre 2016 dall'Autorità bancaria europea <i>ex art.</i> 26, par. 3, Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).	89
1.2. <i>Segue</i> : una precisazione preliminare relativa ai diritti attribuiti dalle azioni di finanziamento emesse dalla banca di credito cooperativo in amministrazione straordinaria.	93
2. Azionisti di finanziamento e diritto di designare uno o più componenti dell'organo amministrativo: rilievi generali. Elezione dei consiglieri di gestione	94
3. Il necessario coordinamento tra diritti amministrativi dei soci finanziatori stabiliti dallo statuto e poteri attribuiti alla capogruppo dal contratto di coesione; l'esistenza in capo alla capogruppo di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea e l' <i>International Financial Reporting Standard</i> 10.	100
4. La posizione della capogruppo che abbia sottoscritto azioni di finanziamento.	111
5. Il diritto di designare il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo spettante ai soci finanziatori; il numero di componenti dell'organo di controllo designati dai soci finanziatori; il divieto di attribuire ai soci cooperatori il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico	115
6. Gli amministratori scelti tra i soci finanziatori	120
7. Il ruolo dei soci finanziatori nella nomina del revisore (o della società di revisione) legale dei conti	124
8. <i>Segue</i> : e nella nomina dei componenti del collegio dei probiviri	125

Sezione seconda

IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DI FINANZIAMENTO

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | L'efficacia della cessione delle azioni di finanziamento condizionata all'autorizzazione degli amministratori: le ragioni dell'“equiparazione” alla cessione delle azioni cooperative. | 127 |
| 2. | Possibile introduzione in via statutaria del divieto di trasferimento | 131 |
| 3. | Rifiuto del <i>placet</i> da parte degli amministratori | 134 |
| 4. | La preventiva autorizzazione della Banca Centrale Europea, su proposta formulata dalla Banca d'Italia | 138 |

CAPITOLO TERZO

IL DIRITTO AL RIMBORSO SPETTANTE AI SOCI FINANZIATORI
E L'INCIDENZA DELLE CLAUSOLE
DI NON LUCRATIVITÀ SUL RISVOLTO
PATRIMONIALE DELLE AZIONI DI FINANZIAMENTO

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Il rimborso delle azioni di finanziamento tra art. 28, comma 2- <i>ter</i> e art. 150- <i>ter</i> , commi 4 e 4- <i>bis</i> t.u.b. Punti di contatto e di divergenza | 141 |
| 2. | Il rimborso nell'art. 28, comma 2- <i>ter</i> , t.u.b. | 145 |
| 3. | Il rimborso nell'art. 150- <i>ter</i> t.u.b. | 151 |
| 4. | <i>Segue</i> : i presupposti del rimborso e il ruolo degli organi sociali e della Banca d'Italia | 155 |
| 5. | <i>Segue</i> : le modalità del rimborso delle azioni di finanziamento. | 158 |
| 6. | <i>Segue</i> : il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, e i tempi del rimborso. | 163 |
| 7. | L'incidenza delle clausole di non lucratività sulla remunerazione delle azioni di finanziamento | 166 |
| 8. | <i>Segue</i> : l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione | 174 |
| 9. | Trasformazione della banca di credito cooperativo e diritti amministrativi spettanti ai soci finanziatori. | 179 |

CAPITOLO QUARTO

GLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI
DALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | La portata effettiva dell'art. 2526 c.c.: dubbi riguardo all'emissione di “azioni lucrative” diverse dalle azioni di finanziamento. La neutralità della norma sul piano dell'emissione di titoli obbligazionari e di altri strumenti di raccolta cartolarizzati | 183 |
| 2. | I diritti amministrativi spettanti ai possessori di strumenti finanziari, in particolare il rinnovo delle cariche sociali: possibile scarto tra il silenzio del legislatore e gli indici ricavabili dal sistema | 187 |
| 3. | I possessori di strumenti finanziari quali componenti dell'organo amministrativo | 196 |
| 4. | L'eventuale autorizzazione della Banca Centrale Europea, su proposta formulata dalla Banca d'Italia, nell'acquisto di strumenti finanziari | 199 |

5.	I diritti patrimoniali spettanti ai possessori di strumenti finanziari in fase di rimborso	203
6.	<i>Segue</i> : l'incidenza delle clausole di non lucratività <i>ex art.</i> 2514 c.c. . .	204
7.	Il divieto di emissione di strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro	208
	 <i>Considerazioni conclusive: uno sguardo al (recente) passato rivolto al presente</i>	 211
	 <i>Indice bibliografico</i>	 217